

Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/2023

Chiudi Stampa

Dopo l'Intesa siglata con le organizzazioni sindacali (16/06/2022), Il Ministero dell'Istruzione – con la [Nota del 17 giugno 2022 prot. 23439](#) - ha comunicato le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2022/2023; tutti i **docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria dovranno farlo in modalità cartacea**, compilando gli appositi modelli

dal 20 giugno al 4 luglio 2022

Gli insegnanti di religione di ruolo, a domanda e sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione, di essere:

1. "utilizzati" in ALTRO ISTITUTO della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
2. "utilizzati", sempre all'interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall'infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
3. "utilizzati", sempre all'interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).
4. Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
5. Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
6. Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).

N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).

 Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) - che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario di

insegnamento fino ad un quinto - di essere utilizzati nell'ambito della stessa scuola per le ore mancanti qualora non completino l'orario nella scuola medesima. I predetti docenti - se in servizio su più scuole - svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l'orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto ([art.2, comma 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022](#)).

▶ Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l'idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto previsto dall'[art. 2 comma 3 dell'Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie](#) ([art. 2 comma 11 dell'Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022](#)).

Inoltre:

- per le utilizzazioni il punteggio formulato dall'Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni di cui all'[art.1, comma 7 dell'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022](#), cioè: valutazione dell'anno scolastico in corso (con relativo punteggio per la eventuale continuità); residenza dei familiari nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi; età dei figli riferita al 31 dicembre dall'anno in cui si effettua al domanda; maggiore anzianità anagrafica in caso di parità di precedenza);
- le assegnazioni provvisorie (spostamenti fuori diocesi) possono essere richieste per i seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge, o ai figli, o ai genitori, o per gravi motivi di salute ([all'art.7, comma 2 dell'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022](#));
- [l'O.M. n. 107/2021](#) ha chiarito che nella graduatoria regionale su base diocesana il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON può essere attribuito; nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare (figlio o genitore) risiedano nel comune richiesto da almeno tre mesi. ([Nota 1, Allegato 3, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie -](#)

[Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo](#)).

- per le assegnazioni provvisorie il punteggio per ricongiungimento al coniuge (figli o genitori) è riconosciuto per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento ([Nota 7 Allegato 3, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo](#)).
- Per l'a.s. 2021/2022 i docenti di religione che richiedono l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestavano servizio nell'a.s. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 fruiscono della precedenza di cui all'art. 8 comma 1, punto II del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ([art. 4 comma 3 dell'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022](#)).
- I docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio ([art.2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022](#)).
- I docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi ([Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010](#)).
- I docenti di religione hanno la possibilità di completamento cattedra nell'istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno ([art.2, comma 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022](#)).
- I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l'utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l'anno precedente ([art. 2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022](#)).
- La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli Ambiti territoriali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI

concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 6 marzo 2019 e valido per il triennio 2019/2022.

- Nei casi di dimensionamento della rete scolastica ([art. 2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022](#)) si applicano le norme stabilite dall'[art. 18 del CCNI del 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025](#), tenuto conto della graduatoria di cui all'[art. 10 commi 3 e 4 dell'O.M. n.46 del 25 febbraio 2022](#). Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti.
- Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica – fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – sono effettuate d'Intesa tra il Direttore Regionale Generale e l'Ordinario diocesano competente ([art. 4 comma 1 CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022](#)).
- Gli uffici scolastici regionali hanno l'obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, prima dell'avvio delle operazioni di utilizzazione, un quadro complessivo delle disponibilità delle cattedre o posti per l'insegnamento della religione, anche di eventuali disponibilità sopraggiunte ([art. 4, comma 2 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022](#)).

Da sottolineare inoltre che:

- Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità ([CCNI 6 marzo 2019 valido per il triennio 2019/2022 - art. 27 comma 8](#)).

-
- Intesa del 16 giugno 2022 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le organizzazioni sindacali relativa alla proroga del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno 2022/2023
 - [Nota MI prot.23439 del 17 giugno 2022. Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2022/23](#)

- [CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. triennio 2019-2022](#)
- [O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022. Mobilità del personale docente di religione cattolica - Anno scolastico 2022/2023](#)
- [CCNI 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025 . Mobilità del personale Docente e ATA](#)
- [Art. 27 del CCNI 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025 - Mobilità insegnanti di religione cattolica](#)
- Modello UR1 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola dell'infanzia/primaria – a.s. 2022/2023
- [Guida alla compilazione del Modello UR1 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola dell'infanzia/primaria – a.s. 2022/2023](#) (versione 18 giugno 2021)
- Modello UR2 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola secondaria - a.s. 2022/2023
- [Guida alla compilazione del Modello UR2 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola secondaria - a.s. 2022/2023](#) (versione 18 giugno 2021)
- [FAQ – Frequently Asked Questions - Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti - Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie – a.s. 2022/2023](#) (versione 18 giugno 2021)
- [Tabella Valutazione continuità Utilizzazioni 2022/2023](#) (versione 18 giugno 2021)
- [Guida per l'attuazione dell'art.18 CCNI sulla mobilità del 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025 - dimensionamento](#) (versione 18 giugno 2021)
- [FAQ – Frequently Asked Questions - Unificazioni e dimensionamenti a.s. 2022/2023](#) (versione 18 giugno 2021)
- [Domanda di utilizzazione “a disposizione” nella scuola di titolarità a seguito di riduzione oraria fino ad 1/5 – a.s. 2022/2023](#) (versione 18 giugno 2021)
- [Domanda di riarticolazione cattedra orario / posto orario \(spostamento ore da istituto di completamento in istituto prevalente\) – a.s. 2022/2023](#) (versione 18 giugno 2021)
- [Domanda di utilizzazione a seguito di Unificazione/ Dimensionamento – a.s. 2022/2023](#) (versione 18 giugno 2021)
- [Pluridichiarazione per fruire della precedenza di cui alla legge 104/92, art. 33 commi 5 e 7 – a.s. 2022/2023](#)
- [Pluridichiarazione per fruire della precedenza di cui alla legge 104/92, art. 33 comma 6 – a.s. 2022/2023](#)

- [Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per utilizzazioni – a.s. 2022/2023](#)
- [Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per assegnazioni provvisorie – a.s. 2022/2023](#)
- [Bollettino Ufficiale Scuole Statali del Ministero dell'istruzione](#) (file zippato)
- [Elenco delle diocesi](#)

N.B.

- Se trovi difficoltà ad entrare nelle aree riservate, telefona al 329/0399658, il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00.
- Per l'assistenza compilazione delle domande contattare
 - lo 0662280408 - selezionando 4 - l'ufficio nazionale nei seguenti giorni: lunedì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13; il mercoledì dalle ore 15,30 alle 19 oppure scrivere a snadir@snadir.it
 - oppure la sede provinciale Snadir : scarica l'[APP Snadir](#) per trovare la sede più vicina.

Fgu/Snadir - Professione i.r. - 18 giugno 2021, h.12,00